SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1998, n. **178.**

Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conferisce la delega al Governo per la trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della facoltà o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente decreto legislativo disciplina la trasformazione degli ISEF e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie ai sensi dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per ISEF, sia l'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma sia gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi della legge 7 febbraio 1988, n. 88;

b) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) per università, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale.

Art. 2.

Istituzione del corso di laurea in scienze motorie

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle università.

2. Il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:

a) didattico-educativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili;

c) tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;

d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture sportive.

3. Con riferimento alle predette aree i regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, definiscono il relativo ordinamento. In sede di prima applicazione i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti sono indicati nella tabella allegata.

4. Il corso di laurea ha durata quadriennale. L'accesso è a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo.

5. Per le successive modifiche e integrazioni all'ordinamento degli studi del corso di laurea, per la definizione degli ordinamenti dei corsi di diploma e per l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 95 e 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell'ambito di una specifica facoltà di scienze motorie con il concorso di altre facoltà e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nell'ambito di facoltà diversa è comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi, assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera *B)* dell'allegato. Per attivare la facoltà si applicano le disposizioni

di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25. Le relative modalità organizzative sono definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo.

7. Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Procedure

1. In sede di prima applicazione del presente decreto il Ministro, tenuto conto dell'esigenza di una equilibrata offerta formativa tra gli atenei e sul territorio, della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF, nonché delle risorse finanziarie disponibili, con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Osservatorio, definisce i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, a decorrere comunque dall'anno accademico 1999-2000, anche al fine di consentire il conseguimento dalla laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati degli ISEF.

2. Entro i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 1, gli atenei interessati presentano al Ministero la richiesta di istituzione della facoltà o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie e allegano gli eventuali schemi di convenzione con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori dei predetti istituti.

3. La domanda è corredata dall'indicazione della disponibilità di risorse finanziarie, di personale, docente e tecnico-amministrativo, di attrezzature e strutture didattiche, scientifiche e sportive.

4. Le proposte delle università sono trasmesse all'Osservatorio il quale ne verifica la congruità. Il Ministro, sulla base della verifica tecnica dell'Osservatorio, autorizza le università all'attivazione dei corsi o della facoltà.

Art. 4.

Istituto universitario di scienze motorie di Roma

1. L'ISEF di Roma è trasformato in istituto universitario statale e assume la denominazione di Istituto universitario di scienze motorie. Allo stesso si applicano le disposizioni vigenti per le università e per gli istituti di istruzione universitaria statali. Il corso di laurea in scienze motorie è attivato a decorrere dall'anno accademico 1999-2000. Per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

2. L'Istituto universitario di scienze motorie subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ISEF di Roma.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro nomina un comitato tecnico di cinque componenti, scelti fra professori universitari od altri esperti delle aree disciplinari interessate, assicurando anche una presenza degli attuali docenti dell'ISEF di Roma. Il comitato sovrintende all'organizzazione del nuovo istituto, provvede agli adempimenti connessi all'avvio delle attività e predispone lo statuto e il regolamento didattico della facoltà, nonché quello per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Lo statuto e i regolamenti sono soggetti ai controlli del Ministero ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Il comitato dura in carica due anni accademici e assume le funzioni del consiglio di amministrazione, nonché le attribuzioni del consiglio di facoltà fino all'assegnazione all'Istituto di almeno cinque docenti universitari di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda. Il presidente del comitato, eletto tra i suoi componenti, assume le funzioni temporanee di direttore dell'Istituto.

5. Il personale tecnico e amministrativo dell'ISEF di Roma resta assegnato all'Istituto universitario di scienze motorie e viene inquadrato nei ruoli universitari mantenendo la qualifica, l'anzianità maturata ed il trattamento economico complessivo in godimento.

Art. 5.

Personale docente non universitario

1. Il personale docente non universitario, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e con esclusione di ogni equiparazione ai professori universitari di ruolo, anche ai fini della valutazione del servizio pregresso. I predetti docenti, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, mantengono il proprio stato giuridico e conservano il trattamento economico complessivo in godimento presso l'ISEF fino alla cessazione del rapporto con l'università e, comunque, non oltre il compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo dalle disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni di appartenenza. Nel caso di utilizzazione di docenti non dipendenti da pubbliche amministrazioni il rapporto con le università cessa in ogni caso con il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 6.

Personale tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati

1. Il personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, presso un ISEF pareggiato e per il quale non sia cessato alla data di entrata in vigore del presente decreto il rapporto di lavoro con il medesimo istituto, trasformato in facoltà o corso di laurea e di diploma a seguito di convenzione con una università, è trasferito, a domanda, presso la stessa, mantenendo le funzioni ed il trattamento economico complessivo in godimento. Tale posizione è mantenuta fino alla cessazione del rapporto con l'università ovvero fino al compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo per il personale non docente universitario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità per la destinazione, alle stesse condizioni di cui al comma 1, del personale in servizio presso le sedi non convenzionate che non risulti utilizzato alla data di cessazione del pareggiamento di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 7.

Convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano

1. Le università possono instaurare rapporti convenzionali con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) finalizzati allo svolgimento di iniziative didattiche relativo all'aggiornamento professionale, alla formazione continua e all'attivazione di corsi di specializzazione, a programmi di ricerca scientifica di reciproco interesse, all'utilizzazione di strutture, attrezzature e impianti sportivi, nonché ad altre attività connesse ai compiti istituzionali delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. Gli ISEF provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal precedente ordinamento per gli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 1998-99. Dall'anno accademico 1999-2000 non sono consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento.

2. Con il completamento dei corsi previsti dal comma 1 e, comunque, al termine dell'anno accademico 2000-2001 cessa il pareggiamento conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e sono abrogate le disposizioni incompatibili.

3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

4. I regolamenti di ateneo di cui al comma 3 dell'articolo 2 disciplinano le modalità di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti.

5. L'accesso ai corsi di laurea degli studenti iscritti agli ISEF e dei diplomati è programmato dagli atenei in relazione alla capacità delle strutture delle nuove istituzioni.

6. L'Istituto universitario di scienze motorie di Roma e le università determinano, all'atto dell'attivazione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, le procedure per l'esercizio dell'opzione per il trasferimento alle nuove istituzioni da parte dei docenti universitari, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127.

7. Nel primo triennio di attuazione delle disposizioni del presente decreto le risorse finanziarie, finalizzate alla istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario, sono destinate esclusivamente alle università che intendono istituire le predette facoltà e i corsi in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF, anche con riferimento alle loro sedi distaccate.

8. Al sostegno finanziario delle università che attivano le finalità e i corsi di cui al presente decreto si provvede con gli stanziamenti di cui all'unità previsionale 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero e con le risorse destinate alla programmazione del sistema universitario di cui all'unità previsionale 2.1.2.1. In correlazione al processo di trasformazione degli ISEF pareggiati lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 2.1.2.2. è progressivamente trasferito all'unità previsionale di base 2.1.2.3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO
(previsto dall'art. 2, comma 3)

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI

A) SETTORI GIÀ PREVISTI NELL'ORDINAMENTO.

B01B	Fisica
E03B	Antropologia
E05A	Biochimica
F22A	Igiene generale ed applicata
E09A	Anatomia umana
E06A	Fisiologia umana
E06B	Alimentazione e nutrizione umana
F07A	Medicina interna
F16B	Medicina fisica e riabilitativa
M09A	Pedagogia generale
M09C	Didattica
M10A	Psicologia generale
M11A	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
M09B	Storia della pedagogia
N01X	Diritto privato
N10X	Diritto amministrativo
Q05B	Sociologia dei processi culturali e comunicativi

B) NUOVI SETTORI.

Scienze delle attività motorie:

teoria e metodologia del movimento umano;

teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva;

teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per l'età adulta e anziana;

teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero;

teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria e sportiva «adattata»;

teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa.

Scienze delle discipline sportive:

teoria e metodologia dell'allenamento;

teoria, tecnica e didattica degli sport individuali;

teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra;

teoria, tecnica e didattica degli sport natatori;

metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;

organizzazione degli organismi sportivi.

Scienze dell'organizzazione e della gestione dell'impiantistica sportiva:

legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva;

organizzazione e gestione delle strutture turistico-sportive;

marketing e metodologia della comunicazione sportiva;

programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione sportiva.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e di regolamenti.

— La legge 7 febbraio 1958, n. 88, riguarda: «Provvedimenti per l'educazione fisica».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

— La legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede la riforma degli ordinamenti didattici universitari.

— Si riporta il testo del comma 115 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

«115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;

b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;

c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;

d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;

e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera *c)*, delle funzioni e del trattamento economico complessivo, in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;

h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 115 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse.

— Il comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), così recita:

«23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla conferenza permanente dei

rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *f)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

Note all'art. 2:

— L'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede:

«Art. 11 *(Autonomia didattica)*. — 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'art. 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, approva il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera *d)*.

3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro».

— Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59), prevede:

«6. Nel caso di istituzione di nuove facoltà, nella stessa o in altra sede di università esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera *a)*, i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attività».

— Il testo del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«3. A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado».

— Il testo dei commi 95 e 99 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

«99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali».

Nota all'art. 4:

— Gli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, prevedono:

«Art. 6 *(Autonomia delle università)*. — 1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate,

oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'art. 7.

8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel Bollettino ufficiale del Ministero».

«Art. 7 *(Autonomia finanziaria e contabile delle università)*. — 1. Le entrate delle università sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;

c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:

a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;

b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;

c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.

3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2.

4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera *b)* del comma 2.

6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

9. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'art. 6, comma 9.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.

11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili».

Nota agli articoli 5 e 6:

— Per il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 8:

— L'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, prevede:

«Art. 28. — L'ente o gli enti morali promotori dell'istruzione di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica debbono rassegnare al Ministero per la pubblica istruzione lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano finanziario, nonché la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei fini propri degli Istituti.

Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso risponda all'interesse generale degli studi e, in particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potrà accogliere la richiesta di pareggiamento.

Il provvedimento sarà emanato, osservando le norme dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che valgono altresì per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti.

Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato».

98G0226

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1998.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa della commissione di vigilanza sui fondi pensione nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio della commissione di vigilanza sui fondi pensione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministeri di grazia e giustizia, del tesoro, bilancio e programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa della commissione di vigilanza sui fondi pensione nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

98A4769

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ORDINANZA 6 giugno 1998.

Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico 1997-1998 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico. (Ordinanza n. 1/98).

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13;

Visto il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, concernente la disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto «Scuola», in ordine al quale sono state sentite le organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991;

Vista la deliberazione del 30 luglio 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale, «per rimuovere un persistente contrasto in ordine alla inammissibilità di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali ed esami» di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, dell'indicato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio complessivo sul citato protocollo d'intesa dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni degli utenti, ha assunto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della predetta legge 12 giugno 1990, n. 146, il «Lodo» con il quale ha giudicato «che quanto previsto dalla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 2 del protocollo del 25 luglio 1991 aderisca alla lettera ed *alla ratio* della legge n. 146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo», motivando che:

«*a)* lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami è legislativamente individuato come oggetto d'una prestazione indispensabile per garantire la realizzazione dell'interesse costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990)»;

«*b)* il testo legislativo non permette di isolare, all'interno dell'insieme delle modalità di svolgimento predeterminate dalle competenti autorità scolastiche, quelle modificabili unilateralmente per esercizio del diritto di sciopero»;

Vista la deliberazione del 10 ottobre 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con la quale, a scioglimento della riserva in precedenza indicata, ha valutato «idoneo» nella sua interezza il citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, motivando che tale protocollo «realizza il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col godimento del diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato, ai sensi della lettera *a)* dell'art. 13 della legge n. 146/1990»;

Vista la deliberazione del 25 gennaio 1996 della citata commissione di garanzia, con la quale è stata confermata la attuale vigenza del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991;

Visto il telefax del 28 maggio 1998, del Sindacato nazionale precari della scuola italiana (SI.NA.P.S.I.), con il quale è stata comunicata la proclamazione di scioperi nazionali per il personale del comparto Scuola diretti in particolare alla astensione «dalle operazioni di scrutinio finale nei giorni 8 e 9 giugno 1998 in tutti gli IPSIA; 15 e 16 giugno 1998 in tutte le scuole medie di primo grado; 17 e 18 giugno 1998 in tutte le scuole medie di secondo grado»;

Vista la nota n. 28358/BL del 2 giugno 1998, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto al Ministro per la funzione pubblica l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto, riguardanti l'astensione dall'effettuazione delle operazioni di scrutini finali nelle scuole e negli istituti scolastici interessati, non consentono di completare gli scrutini in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento degli esami di licenza media e di quelli di maturità per cui la partecipazione agli scioperi programmati in taluni casi potrebbe determinare ritardi nella ultimazione degli scrutini con conseguenze negative sul regolare inizio e la conclusione degli esami;

Atteso che è rimasto senza esito l'invito alla citata organizzazione sindacale promotrice di revocare o riformulare le proclamazioni di sciopero sopra riferite, in quanto in aperto contrasto con la menzionata legge n. 146/1990;

Considerato che l'obbligo per l'esplicazione delle predette attività riguardanti il regolare svolgimento delle operazioni degli scrutini finali e degli esami finali discende, in caso di sciopero, direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in quanto tali attività sono ritenute prestazioni indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento del servizio pubblico essenziale «Istruzione pubblica» per garantire, nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona all'istruzione, costituzionalmente tutelato; previsione contenuta peraltro in analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, e nell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, allo stato in vigore come precisato nella citata deliberazione della commissione di garanzia del 25 gennaio 1996;

Considerato che le agitazioni in atto nel comparto Scuola e le relative modalità e periodo di attuazione, per le motivazioni espresse dal Ministro della pubblica istruzione, costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera *d)*, in quanto le azioni di sciopero in precedenza indicate incidono, rispetto alle date fissate dagli istituti scolastici, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione e conclusione di tutti gli scrutini finali e degli esami finali;

Vista la sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 12822 del 29 novembre 1991, con la quale — in riferimento ad analoga vicenda di sciopero relativa alle attività conclusive dell'anno scolastico 1982/1983 — è stato sancito che:

«non costituisce attività antisindacale la sostituzione di docenti scioperanti durante gli scrutini finali e gli esami finali con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso che tale condotta è volta non ad impedire l'esercizio della libertà sindacale e del diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli nella insussistenza di un obbligo della pubblica amministrazione di subire passivamente l'interruzione del proprio servizio»;

«né può sostenersi che le operazioni degli esami e degli scrutini costituiscono, nell'ambito della pubblica istruzione, prestazioni di minore importanza e che la pubblica amministrazione non accusava nessuna sollecita lesione del pubblico servizio, in quanto scrutini ed esami integrano oggettivamente il momento conclusivo della didattica ed, attraverso la verifica dell'apprendimento e la certificazione abilitante, costituiscono il necessario e logico epilogo di tutta la programmazione annuale che impegna la massima responsabilità dei docenti e degli studenti (ed indirettamente le attese della vita e della economia delle famiglie, non certo estranee al servizio)»;

Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e del 5 giugno 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con le quali, rispettivamente, è stato precisato che gli scioperi interessanti le attività di non insegnamento sono soggetti alla disciplina recata dalla suddetta legge n. 146/1990 ed è stato ribadito che quanto contenuto nella disposizione dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990 «non ammette differimenti nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami»;

Viste le deliberazioni del 28 maggio 1992 della citata commissione di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali, relativi all'anno scolastico 1991/1992, motivando che tali azioni sono in contrasto con la vigente normativa in materia:

a) «in quanto» contrastano «col disposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990 il quale esclude — come il richiamato protocollo d'intesa esplicitamente conferma — la differibilità dello svolgimento delle operazioni inerenti agli scrutini finali»;

b) in quanto «in base all'art. 1, comma 2, lettera *d)* della legge n. 146/1990, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, valutato idoneo dalla commissione in data 10 ottobre 1991, prevede che le attività relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione per gli esami, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalità previste dal calendario scolastico»;

Vista la deliberazione del 27 maggio 1993 della commissione di garanzia, con la quale sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scolastico 1992/1993, motivando che «l'iniziativa conflit-

tuale descritta costituisce violazione del precetto legale e convenzionale dell'indifferibilità delle operazioni terminali dei cicli di istruzione»;

Viste le deliberazioni della commissione di garanzia del 20 e 27 luglio 1995 e del 24 ottobre 1996, con le quali sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi agli anni scolastici 1994/1995 e 1995/1996;

Atteso che, nonostante che alla citata organizzazione sindacale SI.NA.P.S.I., promotrice delle azioni di sciopero, in precedenza riportate, sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, l'invito a desistere, con facoltà di richiedere tempestivamente il previsto tentativo di conciliazione, dai comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo, non è pervenuta alcuna comunicazione in merito al citato invito ed al tentativo di conciliazione;

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere, che — in relazione alle date, fissate come sopra, per l'inizio, la conclusione e la pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di inizio delle prove degli esami finali nelle scuole ed istituti scolastici in precedenza indicati — impedisce differimenti o ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con l'organizzazione sindacale che ha promosso le azioni di sciopero sopra riportate;

Considerato che, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetta;

Considerata la necessità di assicurare la salvaguardia dell'interesse alla regolare effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1997/1998 delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali: interesse risalente a diritto costituzionalmente garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle azioni di sciopero, così sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;

Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di sciopero con le modalità indicate in precedenza si traduce anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il regolare svolgimento degli esami stessi;

Considerato, infine, che le attività inerenti a tutti gli scrutini finali ed esami finali — ritenute, come sopra detto, prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, e dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 — rientrano negli obblighi di servizio come individuati dalla vigente normativa in materia e che le stesse consuete attività, per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni, oltre che del personale docente, anche del necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla «attuazione... della legge 12 giugno 1990, n. 146» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano le ... aree: 1 Funzione pubblica ...»;

Ordina:

Art. 1.

Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione

1. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal calendario, relativo all'anno scolastico 1997/1998, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 2.

Adempimenti dei responsabili degli uffici scolastici provinciali e dei capi di istituto

1. I capi di istituto — o i loro delegati, o, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente designati dai provveditori agli studi, o da chi li sostituisce, in base alle disposizioni vigenti, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — provvedono, alle date previste, alla convocazione dei consigli di classe invitando formalmente i docenti a prendervi parte, anche per gli effetti di cui agli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Qualora le operazioni di scrutini finali e quelle riguardanti gli esami finali non possano essere iniziate, effettuate o completate alle date previste dal citato calendario scolastico, a causa dell'astensione dei docenti dalle relative attività, ovvero per comportamenti non rientranti nella consueta esplicazione delle attività medesime, i provveditori agli studi — o chi li sostituisce, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — ed i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla sostituzione dei docenti che, comunque, non partecipano alle operazioni predette, ovvero che, non prestando la consueta attività, ne impediscono l'inizio e la conclusione alle date previste dal richiamato calendario scolastico. In tale ultima ipotesi alla sostituzione dei docenti inadempienti si provvede in tempo utile a garantire

comunque la conclusione di tutti gli scrutini finali alle date fissate ed il regolare inizio e conclusione degli esami finali, in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.

3. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — in relazione alle esigenze di natura amministrativa, tecnica ed ausiliaria collegate direttamente o immediatamente strumentali alle consuete attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali, assicurano che siano effettuate le predette prestazioni da parte del relativo necessario personale.

4. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — sono tenuti, in armonia con quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso in cui il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza, a procedere nei confronti dell'indicato personale alla contestazione della violazione delle ricordate disposizioni, immediatamente, ove possibile, ovvero a mezzo di notificazione, redigendone, in entrambi i casi, apposito processo verbale, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. A conclusione delle programmate azioni di sciopero i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — comunicano ai competenti provveditori agli studi e questi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — al Ministro della pubblica istruzione i nominativi del personale docente, amministrativo tecnico ed ausiliario che non abbia svolto le prestazioni richieste, ovvero abbia assunto comportamenti non rientranti nel consueto svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Unitamente ai predetti nominativi sono trasmessi altresì i processi verbali relativi alle contestazioni indicate nel comma 4 del presente articolo.

6. I provveditori agli studi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — sono tenuti agli stessi adempimenti previsti nei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non ottemperino alle disposizioni della presente ordinanza i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del medesimo presente articolo.

Art. 3.

Obblighi del personale scolastico

1. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 — sono tenuti, oltre a svolgere gli adempimenti di cui al citato art. 2, a prestare la propria consueta attività per assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal citato calendario relativo all'anno scolastico 1997/1998 di tutti gli scrutini finali e degli esami finali.

2. I docenti, ai sensi della vigente normativa in materia, sono tenuti alle attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario scolastico 1997/1998, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali, attività che costituiscono, per i docenti medesimi, obbligo di servizio. Dette prestazioni di lavoro devono realizzarsi mediante lo svolgimento della consueta attività, che, anche in riferimento al richiamo espressamente contenuto nell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, non può esternarsi in comportamenti meramente dilatori o, comunque, non corrispondenti al normale andamento delle attività che solitamente si svolgono nel corso delle operazioni di scrutini finali con l'intento di protrarre surrettiziamente, rispetto alle date previste dal calendario scolastico, la conclusione degli stessi scrutini finali e di conseguenza l'inizio, l'effettuazione e la conclusione degli esami finali.

3. Il necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è tenuto allo svolgimento delle consuete prestazioni collegate direttamente, o immediatamente strumentali, alle attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali.

Art. 4.

Sanzioni

1. Il Ministro della pubblica istruzione comunica al Ministro per la funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, unitamente alle contestazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 2.

2. Il personale che non adempie alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono irrogate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. Avverso il decreto di irrogazione di dette sanzioni è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In caso di inosservanza da parte del personale scolastico delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, i provveditori agli studi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — ed i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 —, ferme restando le sanzioni previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, danno, comunque, avvio, nelle forme di rito e nell'ambito delle rispettive competenze, al procedimento disciplinare a carico del citato personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza è comunicata:

a) al Ministro della pubblica istruzione, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai responsabili degli uffici scolastici provinciali, i quali — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — a loro volta, ne curano l'inoltro a tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione dipendenti, per l'affissione ai rispettivi albi, a cura dei capi di istituto — o di chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza;

b) al sindacato nazionale precari della scuola italiana (SI.NA.P.S.I.), nella persona del legale rappresentante;

c) all'ente RAI, nella persona del legale rappresentante affinché provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, a dare notizia del contenuto della presente ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.

2. La Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati nel comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

Efficacia temporale

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto immediatamente, a decorrere dalla data della sua emanazione e fino alla conclusione, in ciascuna scuola ed istituto scolastico di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali per l'anno scolastico 1997/1998. Dell'avvenuta conclusione delle operazioni i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza — daranno comunicazione ai competenti provveditori agli studi, i quali — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento —, a loro volta, daranno comunicazione al Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Norme finali

1. Della presente ordinanza viene data comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Avverso la presente ordinanza è proponibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1998

Il Ministro: BASSANINI

98A4781

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 1998.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico e radiazione di alcune marche di sigarette estere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di due marche di sigarette estere (in conformità ai prezzi richiesti dal fabbricante e dell'importatore) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *A*, fissata dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, a seguito di richieste della ditta fornitrice, alla radiazione dalla tariffa di vendita di due marche di sigarette estere;

Sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella, allegato *A*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A)*
Prodotti esteri
(Marche estere)

	nicotina/mg	condensato/mg	Lit/kg conv.le
	—	—	—
Winfield Full Flavour (da 25)	0,9	12	220.000
Winfield Lights (da 25)	0,6	8	220.000

Art. 2.

Le seguenti marche di sigarette estere sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Winfield Ful Flavour (cod. 0) (da 20);

Winfield Lights (cod. 0) (da 20).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 59

98A4813

DECRETO 3 giugno 1998.

Rettifica del bollettino di conto corrente postale IRAP allegato al decreto ministeriale 24 marzo 1998 concernente le modalità e i termini del versamento mensile di acconto dell'IRAP dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto, in particolare, l'art. 30, comma 5, del predetto decreto legislativo, che in deroga alle disposizioni del comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni sono stabiliti le modalità e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici indicati nell'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato sentita la Conferenza Stato-regioni, del 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1998, che disciplina le modalità e i termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici;

Visto l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la conferenza Stato-regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1 del citato art. 40;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, emanato sentita la Conferenza Stato-regioni, del 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 26 marzo 1998, che disciplina le modalità di riversamento delle somme riscosse per l'IRAP e per l'addizionale regionale all'IRPEF;

Considerato che nel decreto del Ministro delle finanze del 24 marzo 1998 emanato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del predetto decreto legislativo, occorre rettificare il bollettino di conto corrente postale, nella parte «elenco conti intestati alle regioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Al bollettino di conto corrente postale allegato al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con ii Ministro del tesoro, del 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella parte «elenco conti intestati alle regioni», terza colonna, le parole «IRAP-privati» sono sostituite dalle seguenti: «IRAP-Altri soggetti»;

b) nelle avvertenze relative all'elencazione dei soggetti che effettuano i versamenti IRAP con il presente bollettino, dopo le parole «conti correnti postali» sono aggiunte le seguenti: «nonché dagli enti pubblici diversi da quelli indicati».

Roma, 3 giugno 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

ELENCO CONTI INTESTATI ALLE REGIONI

REGIONI		IRAP Amm.ni pubbl.	IRAP Altri soggetti
Piemonte	N.	699108	753103
Valle d'Aosta	"	315119	332114
Lombardia	"	286203	287201
P.A. Bolzano	"	11956398	11957396
P.A. Trento	"	16847386	16849382
Veneto	"	338301	339309
F.V. Giulia	"	108340	204347
Liguria	"	12179164	12182168
E. Romagna	"	779405	802405
Toscana	"	432500	880500
Umbria	"	258061	259069
Marche	"	149609	150607
Lazio	"	98062003	98069008
Abruzzo	"	216671	224675
Molise	"	236859	243865
Campania	"	662809	669804
Puglia	"	836700	844704
Basilicata	"	364851	373852
Calabria	"	607887	853887
Sicilia	"	723908	591909
Sardegna	"	430090	701094

CONTI CORRENTI POSTALI

LIRE

sul c/c

intestato a: Regione o Provincia Autonoma

eseguito da

CODICE FISCALE DEL VERSANTE

CODICE TRIBUTO

PERIODO DI RIFERIMENTO

BOLLO DELL'AGENZIA PT

CONTI CORRENTI POSTALI

LIRE

sul c/c

intestato a: Regione o Provincia Autonoma

eseguito da

CODICE FISCALE DEL VERSANTE

CODICE TRIBUTO

PERIODO DI RIFERIMENTO

BOLLO DELL'AGENZIA PT

CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di accreditamento di L.

LIRE

sul c/c n.

intestato a: Regione o Provincia Autonoma

eseguito da

CODICE FISCALE DEL VERSANTE

CODICE TRIBUTO

PERIODO DI RIFERIMENTO

BOLLO DELL'AGENZIA PT

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante

> <

AVVERTENZE

Per i versamenti eseguiti in acconto indicare anno e mese di erogazione delle retribuzioni e dei compensi a fronte del versamento effettuato. Per il versamento eseguito a saldo, indicare il solo anno cui si riferisce il versamento.

DENOMINAZIONE VERSANTE

COMUNE, DOMICILIO FISCALE PROV.

Codice tributo IRAP acconto 3810

Codice tributo IRAP a saldo 3800

AVVERTENZE

Il presente bollettino deve essere utilizzato dalle Amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli ordinatori secondari di spesa statali, nonché dalle Amministrazioni degli organi costituzionali che effettuano i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi o negli appositi conti correnti postali nonché dagli enti pubblici diversi da quelli indicati (D.M. emanato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15/12/97 n. 446).

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE O CORREZIONI.

La ricevuta ha effetto liberatorio per la somma pagata dalla data stampigliata dall'Agenzia postale.

Autorizzazione Direzione Servizi Finanziari Conti Correnti N. [illegible]

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sopra stante

AVVERTENZE

Per i versamenti eseguiti in acconto, indicare anno e mese di erogazione delle retribuzioni e dei compensi a fronte del versamento effettuato. Per il versamento eseguito a saldo, indicare il solo anno cui si riferisce il versamento.

DENOMINAZIONE VERSANTE

COMUNE, DOMICILIO FISCALE PROV.

Codice tributo IRAP acconto 3810

Codice tributo IRAP a saldo 3800

98A4812

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 giugno 1998.

Integrazione dei criteri e delle procedure per la determinazione della percentuale di ammissibilità al contributo per l'acquisto di autobus adibiti a servizi di trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

Visto l'art. 29-*bis* della richiamata legge n. 30/1997, il quale prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo di lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 per agevolare l'acquisto da parte delle aziende pubbliche di trasporto di automezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale, a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1997, n. 1846, con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure per l'ammissione a detto contributo e per l'erogazione dello stesso;

Tenuto conto dei programmi inviati dalle aziende di trasporto, dai quali risultano acquisti effettuati e da effettuare per un costo complessivo lordo di circa lire 2.700 miliardi;

Ritenuto di dover integrare i criteri e le procedure stabilite con il menzionato decreto ministeriale n. 1846/1997 al fine di consentire la determinazione della percentuale di ammissibilità al contributo;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse al contributo di cui all'art. 29-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, esclusivamente le aziende di cui all'art. 1 del decreto 24 luglio 1997, n. 1846, che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, restando esclusi pertanto i servizi non adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose e non effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata (ad es. scuolabus).

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al contributo le aziende di trasporto dovranno far pervenire con plico raccomandato, da spedire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale M.C.T.C. - D.C. II - Via Caraci n. 36 - 00157 Roma, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente:

a) l'indicazione della natura giuridica dell'azienda nonché della partecipazione azionaria pubblica per le società;

b) l'elenco, per ordine cronologico delle immatricolazioni già effettuate alla data di emanazione del presente decreto, nonché di quelle che verranno effettuate entro il 31 dicembre 1998 sulla base di contratti già stipulati;

c) il prezzo lordo di ciascun autobus immatricolato alla data del presente decreto;

d) il prezzo lordo di ciascun autobus da immatricolare entro il 31 dicembre 1998.

Art. 3.

Sulla base delle dichiarazioni di cui al precedente articolo, con il provvedimento dirigenziale previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 1846 del 24 luglio 1997 verrà stabilita la percentuale del contributo spettante alle aziende.

Art. 4.

Il numero di autobus per i quali potrà essere corrisposto il contributo verrà stabilito sulla base del valore complessivo riconoscibile per ciascuna azienda secondo quanto previsto dall'articolo precedente.

Art. 5.

Nell'ambito del numero determinato ai sensi di quanto previsto nel precedente art. 4, il contributo sarà corrisposto tenuto conto dell'ordine cronologico delle immatricolazioni effettuate. Ove, a fronte di più autobus acquistati, risulti ammesso un solo mezzo ed il costo di questo superi il contributo riconosciuto, verrà preso in considerazione l'autobus il cui costo rientri in detto contributo.

Art. 6.

A cura della Direzione generale della M.C.T.C. verrà data comunicazione alle singole aziende del contributo rispettivamente riconosciuto in relazione agli autobus ammessi.

Dette aziende dovranno quindi trasmettere alla Direzione generale della M.C.T.C.:

a) copia conforme all'originale delle immatricolazioni effettuate e dei contratti stipulati;

b) copia conforme all'originale della documentazione relativa alle rottamazioni effettuate ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, con ciò modificandosi quanto previsto nell'art. 1 del decreto ministeriale n. 1846/1997;

c) copia conforme all'originale delle fatture relative agli autobus acquistati.

Art. 7.

In sede di prima erogazione i contributi verranno assegnati nella misura del 90 per cento dello stanziamento previsto dall'art. 29-*bis* della legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Art. 8.

In sede di successiva erogazione sarà determinata, con altro provvedimento dirigenziale, la percentuale definitiva di ammissibilità sulla base del costo degli autobus effettivamente immatricolati alla data del 31 dicembre 1998 e, tenuto conto dei contributi già assegnati a titolo di acconto, si procederà al saldo della disponibilità residua.

Il presente dcreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1998

Il Ministro: BURLANDO

98A4770

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° aprile 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 19 giugno 1992 recante norme di attuazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di pesca-turismo.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 165;

Visto in particolare l'art. 27-*bis* della suddetta legge concernente le iniziative di pesca-turismo;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, attuativo dell'art. 27-*bis* della legge n. 41/1982, con particolare riferimento all'art. 4, primo comma, nella parte in cui esclude tutti i sistemi a traino ed a circuizione dall'impiego nell'attivita di pesca-turismo;

Visto l'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 sulla disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Ravvisata l'opportunità di consentire l'esercizio della pesca-turismo anche ai titolari di unità munite di licenza riportanti esclusivamente sistemi a traino, a circuizione oppure ad entrambi tali sistemi;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 25 luglio 1998, hanno espresso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 4 del decreto ministeriale 19 giugno 1992, dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1-*bis:*

«Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti esclusivamente sistemi a traino, a circuizione oppure entrambi tali sistemi, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività di pesca-turismo con tutti i sistemi consentiti dall'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte dell'ufficio di iscrizione dell'unità da pesca interessata».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 164

98A4771

DECRETO 1° aprile 1998.

Disciplina della pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1997 con il quale è stato adottato il quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-98;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1997 sulla disciplina della pesca dei piccoli pelagici in mare Adriatico;

Ritenuta l'opportunità di emanare una disciplina della pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico che preveda la gestione razionale della risorsa piccoli pelagici; limiti il numero delle unità presenti in ciascun porto anche per garantirne la sicurezza ed assicurare il rispetto delle specificità locali;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare il fermo tecnico della pesca dei piccoli pelagici in maniera da garantire la gestione razionale della risorsa, l'osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché il rispetto delle specificità locali in materia di tempi di pesca;

Avuto riguardo alle indicazioni della ricerca in materia di valutazione degli stock di piccoli pelagici in Adriatico;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella seduta del 19 febbraio e 25 marzo 1998, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. La pesca dei piccoli pelagici nelle acque antistanti i compartimenti marittimi da Venezia a Brindisi, compiuta con gli attrezzi denominati circuizione e volante, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. La pesca prevista dal comma 1, compiuta nelle acque antistanti i compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone dalle unità iscritte nei medesimi compartimenti resta disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 1997.

Titolo I

PESCA CON LA CIRCUIZIONE

Art. 2.

1. La pesca con gli attrezzi denominati circuizione è sospesa per quattro giorni consecutivi a partire dal giorno di luna piena.

2. La pesca di cui al comma 1 è altresì sospesa settimanalmente per quarantotto ore consecutive con inizio dalle ore 17 del venerdì o dalle ore 17 del sabato. Con ordinanza del capo del compartimento marittimo, su conforme parere della commissione consultiva locale della pesca marittima, è determinato il fermo tecnico di cui al presente comma nelle acque antistanti del compartimento.

3. La disciplina di cui al comma 2 si applica alle unità iscritte nei porti del compartimento ed a quelle che nei porti medesimi fanno base logistica in applicazione dell'art. 4.

4. Per verificare l'osservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2 le unità devono permanere nel porto previsto dall'art. 4.

5. Non è consentito il recupero delle giornate in cui la pesca non sia stata compiuta a causa di condizioni meteomarine avverse.

Art. 3.

1. Il titolare di ciascuna unità è tenuto ad inviare mensilmente alla capitaneria di porto di iscrizione ed all'unità operativa responsabile del coordinamento delle ricerche per la valutazione della risorsa piccoli pelagici la dichiarazione statistica prevista dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Avuto riguardo alle risultanze delle dichiarazioni statistiche di cui al comma 1 ed alle indicazioni gestionali della ricerca in materia, il Ministero per le politiche agricole può fissare le quantità pescabili entro il 31 gennaio di ciascun anno avuto.

Art. 4.

1. A partire dalla campagna di pesca 1998, ciascun capo di compartimento marittimo compreso tra Venezia e Brindisi, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima ed avuto riguardo alle esigenze funzionali ed operative dei porti, determina il numero massimo di unità provenienti da compartimenti marittimi diversi da quello di iscrizione che possono essere autorizzate a fare base logistica ed operativa nei porti del compartimento medesimo. A domanda del titolare, il capo del compartimento marittimo individua per ciascuna unità il porto in cui può fare base logistica ed operativa.

2. L'unità autorizzata ai sensi del comma 1 è tenuta ad avere la propria base logistica ed operativa nel porto assegnato. A questo scopo la medesima unità non può eseguire sbarchi di pescato in porto diverso da quello assegnato.

3. Per il cambio del porto assegnato si applica la procedura prevista dal capoverso del comma 1.

Titolo II

PESCA CON LA VOLANTE

Art. 5.

1. L'attività di pesca dei piccoli pelagici, compiuta con gli attrezzi denominati volante, è sospesa dalle ore 00,00 del sabato alle ore 24 della domenica; in detto periodo i natanti abilitati devono permanere in porto.

2. Non è consentito il recupero delle giornate in cui la pesca non sia stata compiuta a causa di condizioni meteomarine avverse.

Art. 6.

1. In materia di dichiarazioni statistiche e di quantità pescabili si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 3.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

1. L'inosservanza della disciplina contenuta nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in vigore.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 150

98A4772

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 5 giugno 1998.

Disposizioni in materia di riserva obbligatoria.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, a fini di regolazione monetaria, la costituzione di una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa e di fissare, con provvedimento di carattere generale, la misura delle aliquote per il computo della riserva e le modalità di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;

Visti i propri provvedimenti 27 maggio 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1994) e 17 ottobre 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 1996), emanati in attuazione dell'art. 10 sopra richiamato;

Visto il proprio provvedimento 20 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997, come risulta corretto con l'errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1997), il quale consente alle banche la mobilizzazione infragiornaliera della riserva dovuta;

Dispone:

Art. 1.

Calcolo della riserva dovuta

Fermo restando quanto stabilito negli articoli da 2 a 4 del provvedimento 27 maggio 1994 richiamato nel preambolo, l'ammontare della riserva dovuta non eccederà il 9 per cento della raccolta media soggetta, dedotta dell'ammontare di cui all'art. 3 del provvedimento medesimo.

Art. 2.

Percentuale massima di movimentazione giornaliera della riserva obbligatoria

Fermo restando quanto stabilito con il provvedimento 20 maggio 1997 richiamato nel preambolo, la percentuale massima di movimentazione giornaliera della riserva dovuta, di cui all'art. 1 del provvedimento 17 ottobre 1996 pure richiamato nel preambolo, è variata dal 12,50 per cento al 20 per cento.

Art. 3.

Decorrenza e pubblicazione

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal periodo di mantenimento 15 giugno 1998-14 luglio 1998 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1998

Il Governatore: FAZIO

98A4909

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 maggio 1998.

Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995, ai fini della corresponsione da parte della cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel. (Deliberazione n. 48/98).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 maggio 1998;

Premesso che in conformità dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, tra i compiti trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) vi è quello di determinare ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel sulle basi di bilanci certificati;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 90 del 5 dicembre 1944, e 23 aprile 1946, n. 363, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1946 e loro successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 22 settembre 1947 e loro successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 6 marzo 1948, che detta norme per la disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il provvedimento CIP 13 gennaio 1987, n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1987, con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) è stata investita della responsabilità dell'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997 e 12 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1997, recanti la determinazione delle aliquote definitive per l'anno 1991, nonché l'importo spettante a titolo di acconto, salvo conguaglio per l'anno 1992 e seguenti;

Viste le note della Cassa conguaglio all'Autorità del 12 giugno 1997 (prot. 384), 24 novembre 1997 (prot. RIS 699), 18 febbraio 1998 (prot. RIS 90) e del 27 febbraio 1998 (prot. RIS 122);

Viste le delibere dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 e 5 novembre 1997, n. 109/97;

Viste le sentenze del TAR per il Lazio, Sez. III, n. 834/98 (pubblicata mediante deposito il 10 aprile 1998), n. 836/98 (pubblicata mediante deposito il 14 aprile 1998) e n. 841/98 (pubblicata mediante deposito il 14 aprile 1998) con cui è stato pronunciato l'annullamento dei sopra richiamati decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a fronte dei ricorsi proposti rispettivamente dalla impresa Odoardo Zecca S.r.l. di Pescara, dalla Impresa elettrica fratelli Elmi di Elmi Giuseppe & C. S.n.c. di Grizzana (Bologna) e dall'Unione nazionale imprese elettriche minori (UNIEM);

Considerato che:

le sopra richiamate sentenze del TAR per il Lazio hanno reso necessario la determinazione di aliquote definitive anche per il 1991;

in particolare, la sopra richiamata sentenza del TAR per il Lazio n. 836/98 ha accolto il ricorso avverso il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 dicembre 1996, limitatamente alla parte in cui determina l'acconto dovuto per l'anno 1992 e seguenti, per difetto di motivazione e di istruttoria, stante la carenza di qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della modifica dell'acconto come previsti dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

la Cassa conguaglio, con la sopra richiamata nota all'Autorità del 18 febbraio 1998, ha rappresentato alcuni elementi relativi alla Impresa elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C. S.n.c., ed in particolare il fatto che attualmente l'unico utente da questa servito sarebbe l'Officina meccanica Elmi S.r.l., facente capo alla medesima proprietà;

Ritenuto che:

le attività istruttorie curate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, sono state svolte in modo coerente con i criteri dalla stessa applicati ai fini della presentazione delle proposte approvate sino ad oggi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il riconoscimento di una componente di utile di impresa ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non assuma il rilievo di una voce autonoma da riconoscere alle dette imprese dovendo la stessa tariffa, secondo la giurisprudenza consolidata, assicurare la redditività dei prezzi amministrati e dovendo la perequazione tariffaria essere destinata alla copertura delle perdite rispetto alla redditività che verrebbe assicurata dalla tariffa in condizioni di costo normali;

a tale riguardo, le tariffe elettriche attualmente vigenti, adottate in base ai provvedimenti CIP 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993 e 29 dicembre 1993, n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, siano state al tempo incrementate così come evidenziato nella delibera dell'Autorità 25 maggio 1998, n. 28/98, proprio allo scopo di adeguare il livello di redditività assicurato dal sistema tariffario;

per quanto concerne i conguagli, le variazioni intervenute nei costi del combustibile e nei costi del personale nel periodo tra il 1990 ed il 1995 rendano necessaria la variazione delle aliquote di acconto;

quanto segnalato dalla Cassa conguaglio in ordine alla situazione della Impresa elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C. S.n.c. di Grizzana (Bologna) renda opportuno lo svolgimento di approfondimenti ulteriori attraverso i quali accertare il permanere delle condizioni che giustificano l'erogazione delle integrazioni tariffarie ovvero il momento in cui queste siano venute meno;

Delibera:

di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 per ciascuna delle imprese sotto elencate, per ogni kWh venduto, come rappresentato nella tabella allegata;

di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1991, 1992 per la società S.N.I.E. S.p.a. - Società nolana per imprese elettriche - Nola (Napoli), per ogni kWh venduto e per ogni anno indicato nella misura di L. 254,29/kWh per l'anno 1991 e di L. 182,34/kWh per l'anno 1992, rinviando le determinazioni in ordine agli anni dal 1993 al 1995 all'esito dell'istruttoria svolta dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, e alle conseguenti proposte;

di rinviare le determinazioni in ordine alle proposte di integrazione tariffaria riguardanti l'Impresa elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C. S.n.c. di Grizzana (Bologna) per gli anni dal 1991 al 1995 all'esito di una istruttoria conoscitiva condotta dagli uffici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, volta ad accertare il permanere delle condizioni che giustificano l'erogazione delle integrazioni tariffarie ovvero il momento in cui queste siano venute meno;

di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'anno 1996 e seguenti, corrisponda alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, fatta eccezione per la società S.N.I.E. - Società nolana per le imprese elettriche S.p.a. di Nola (Napoli) cui l'acconto sarà corrisposto per l'anno 1993 e seguenti;

di invitare la Cassa conguaglio per il settore elettrico a sospendere in via cautelare i pagamenti nei confronti dell'Impresa elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C. S.n.c. di Grizzana (Bologna) sino all'esito dell'istruttoria conoscitiva disposta in base al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 21 maggio 1998

Il presidente: RANCI

ALLEGATO

Imprese elettriche	Aliquota (L/kWh)	Aliquota (L/kWh)	Aliquota (L/kWh)	Aliquota (L/kWh)	Aliquota (L/kWh)
	Anno 1991	Anno 1992	**Anno 1993**	**Anno 1994**	**Anno 1995**
De Luca – Zagami – Società Elettrica Liparese s.n.c. – Lipari (Messina)	195,60	193,25	186,47	161,58	183,21
S.MED.E. Pantelleria Spa – (Palermo)	354,66	370,40	310,16	185,52	244,92
S.EL.I.S. Lampedusa Spa – (Palermo)	377,86	439,90	350,55	280,28	299,27
S.EL.I.S. Linosa Spa – (Palermo)	817,90	673,37	627,43	623,61	666,49
S.EL.I.S. Marettimo Spa – (Palermo)	1047,50	981,91	888,47	808,30	813,19
Società Elettrica Ponzese Spa – Ponza (Latina)	360,94	385,03	380,27	357,47	352,43
S.I.E. – Società Impianti Elettrici Srl – Giglio (Firenze)	482,28	455,21	464,07	480,56	498,63
Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi s.n.c. di D'Anna G. e Bonaccorsi S. – Ustica (Palermo)	482,71	447,78	480,43	505,22	573,47
S.E.A. – Società Elettrica di Favignana Spa – Favignana (Palermo)	686,60	726,22	690,37	680,72	700,62
Germano Industrie Elettriche Srl – (Bari)	539,11	566,61	623,92	575,03	612,44
Impresa Campo Elettricità - I.C.E.L. Srl – Frazione - Isola di Levanzo - Favignana (Trapani)	978,08	1220,14	1.184,92	1.232,68	1.274,67
Comune di Pozzomaggiore Servizio Distribuzione energia elettrica e altri servizi – Pozzomaggiore (Sassari)	67,02	16,25	159,70	3,86	23,55
S.E.M. – Società Elettrica Musellarese di Emilio Sarra & C. s.n.c. – Frazione Musellaro – Bolognano (Pescara)	329,20	442,92	386,07	300,94	337,31
Enel – già Impresa Idroelettrica – Cropani (Catanzaro)	79,52	59,25	233,73	-	-
Ridolfi & C. s.n.c. di Ridolfi Aldo e Primo – Fabbriche di Valico Palagnana (Lucca)	154,10	187,12	108,88	32,05	0
Odoardo Zecca Srl – (Pescara)	163,60	133,07	163,94	86,16	107,89
S.I.P.P.I.C. SpA - Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri – Capri (Napoli)	353,69	359,35	384,40	361,02	330,51

98A4814

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 28 maggio 1998, n. **900225.**

Integrazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'Abi
All'Assilea
All'Assireme
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare 20 novembre 1997, n. 234363, pubblicata nel supplemento ordinario n. 247 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 15 dicembre 1997 ed in particolare all'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria ivi riportato nell'allegato n. 10, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo quanto segue:

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con la Banca Mediocredito S.p.a. è integrato con la società Ing Lease Gabetti S.p.a. - Brescia;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Banco di Napoli S.p.a. è integrato con la società Locafit S.p.a. - Milano;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito fondiario centroitalia S.p.a. è integrato con la società Terleasing S.p.a. - Teramo;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito lombardo S.p.a. è integrato con la società Terleasing S.p.a. - Teramo;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito toscano S.p.a. è integrato con le società Fiscambi locazioni finanziarie S.p.a. - Milano e Ligure Leasing S.p.a. - Savona;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con lo Studio finanziario S.p.a. è integrato con la società Locat S.p.a. - Bologna.

Il direttore generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

98A4774

CIRCOLARE 28 maggio 1998, n. **901294.**

Intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo ad incentivi fiscali per i settori del commercio e del turismo. Ulteriori disposizioni applicative.

Alle imprese interessate
Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltrua
All'Unioncamere
Alle unioni regionali delle camere di commercio
Alle associazioni di categoria del commercio e del turismo

Con circolare MICA del 19 marzo 1998, n. 915190, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1998, sono state fornite le indicazioni necessarie all'attivazione dell'intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al fine di consentire un'agevole e corretta attuazione dell'intervento si forniscono ulteriori chiarimenti e disposizioni applicative.

1. *Divieto di cumulo.*

Con circolare MICA n. 915190/98 è stata disposta, in ottemperanza alla vigente disciplina comunitaria in materia, l'impossibilità per l'impresa di ottenere aiuti *de minimis* nel triennio complessivamente superiori ai 100.000 ECU. Resta inteso che, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni attuative della legge n. 317/91, richiamate dal comma 3 dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i medesimi beni oggetto dell'agevolazione di cui al predetto art. 11 l'impresa non può beneficiare di altre agevolazioni previste, sotto qualsiasi forma, ivi incluso anche il *de minimis,* da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate. Nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, il predetto cumulo sarà espressamente previsto quale elemento determinante la revoca del credito d'imposta, comportante la restituzione dell'agevolazione maggiorata in misura pari al tasso di interesse legale.

2. *Ulteriore documentazione da allegare alla domanda di richiesta di agevolazioni.*

L'intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si configura, secondo quanto previsto al comma 2 del predetto art. 11, quale aiuto *de minimis.* Come riportato al punto 3.2 della circolare MICA 19 marzo 1998, n. 915190, la disciplina comunitaria relativa agli aiuti *de minimis* consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria *de minimis,* complessivamente non superiori a 100.000 ECU nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto *de minimis.*

Risulta pertanto necessario far sì che, qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di spedizione della domanda, aiuti riconducibili sotto la categoria *de minimis* d'importo com-

plessivamente inferiore a 100.000 ECU, tale limite non venga superato attraverso la concessione dell'agevolazione prevista dall'art. 11 della legge n. 449/1997. Ne consegue che per effettuare il calcolo di capienza il Ministero deve conoscere l'importo di tutti gli aiuti *de minimis* concessi all'impresa richiedente nel predetto periodo.

Pertanto, con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, punto 5.1 della circolare MICA n. 915190/98, si fa presente che l'impresa richiedente deve allegare, pena la esclusione dalle agevolazioni, solo nel caso in cui abbia ottenuto nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda aiuti riconducibili sotto la categoria *de minimis* d'importo complessivamente inferiore a 100.000 ECU, il prospetto di cui all'allegato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell'impresa. Considerato che la fattispecie sopra indicata dovrebbe interessare un numero non elevato di imprese è stato ritenuto opportuno non appesantire il modulo di domanda, prevedendo la fornitura delle predette informazioni attraverso il citato allegato solo nei casi in questione. Il tasso di conversione Lira/ECU da applicare è quello medio annuale (utilizzato ai fini della determinazione della dimensione aziendale) relativo all'esercizio precedente quello di concessione dell'aiuto *de minimis*. Vengono di seguito indicati i tassi di conversione da applicare per gli aiuti concessi all'impresa dal 1995 al 1998:

Aiuti concessi nel	Tasso di conversione da applicare
1995	1.909,0
1996	2.107,2
1997	1.932,7
1998	1.923,6

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

PROSPETTO DEGLI AIUTI DE MINIMIS OTTENUTI NEL TRIENNIO ANTECEDENTE LA SPEDIZIONE DELLA DOMANDA

Data di concessione dell'agevolazione	Importo agevolazione in lire	Tasso di conversione Lira/ECU	Importo agevolazione in ECU
TOTALE			

Firma del legale rappresentante

98A4773

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 21 maggio 1998, n. **21.**

Operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1997/1998 in attuazione del regolamento CEE 136/66 del 22 settembre 1966, e successivi regolamenti modificativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1997/1998, che ha avuto inizio il 1° novembre 1997 ed avrà termine il 31 ottobre 1998, i conferimenti all'intervento potranno essere effettuati, in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria, a decorrere dal 1° luglio 1998 e fino al 31 ottobre 1998 presso i centri di intervento ubicati nel territorio nazionale e riportati nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

È ammissibile alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine avente i requisiti indicati nella tabella *B* annessa al presente atto disciplinare, ad eccezione dell'olio di oliva con un tenore d'acqua e di impurità superiore all'1%.

In ordine all'olio di oliva vergine lampante, l'intervento è limitato agli olii con un tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore al 6%.

L'olio di oliva deve essere di origine comunitaria e offerto all'organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite di unica qualità non inferiori a 20 tonnellate.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

L'olio di oliva può essere offerto all'intervento anche dalle organizzazioni di produttori o dalle relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE 136/66 che agiscono per conto dei membri di tali organizzazioni.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

A) per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità delle olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonché, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto;

B) per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli, per quantità riferite ad ogni socio nonché estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio;

C) per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengano dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda.

Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.

Nei casi sopra indicati l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive può essere sostituito da copia notarile della «dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio» (modello *F*) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore olivicolo in applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo di acquisto, in ECU, in vigore il giorno della presentazione dell'offerta di vendita del prodotto (indicato nella tabella *C* annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto).

Il tasso di conversione da applicare è quello in vigore il giorno della presa in carico del prodotto.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2%.

Quando la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore.

La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda in carta libera rivolta all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma.

Tale domanda, conforme all'allegata tabella *D*, potrà essere inviata anche a mezzo fax (n. 4451940).

L'Azienda, sulla base di quanto disposto dal regolamento CEE 3472/85, provvederà sollecitamente ad indicare il magazzino ove potrà essere conferito il prodotto ed al quale l'offerente dovrà consegnare, oltre che copia della domanda, anche la documentazione a corredo, di cui all'art. 2, sesto comma, del presente disciplinare.

La domanda, deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio), delle quantità e qualità di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione del magazzino di giacenza dell'olio offerto.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2, sarà effettuata dall'Azienda non appena conosciuto l'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo.

La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

A tali operazioni dovrà presenziare l'organismo preposto per il controllo.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e l'organismo di controllo procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Fatto salvo il disposto dell'art. 2 l'offerta è accettata soltanto allorché l'A.I.M.A.:

a) relativamente agli oli vergini diversi dall'olio lampante ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, III, VIII, IX, XA, XB e XI del regolamento CEE 2568/91, e successive modifiche, che le loro caratteristiche chimico-fisiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento ad una categoria di olio d'oliva vergine diverso dall'olio lampante, nell'allegato I di detto regolamento e che le caratteristiche organolettiche siano conformi a quelle definite nell'allegata tabella *B*. L'esame delle caratteristiche organolettiche è effettuato in base al metodo indicato nell'allegato XII del regolamento CEE 2568/91 e successive modifiche. Quest'analisi precede l'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche;

b) relativamente all'olio vergine lampante, ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII e XA, punto 6 del regolamento CEE 2568/91, e successive modifiche, che le sue caratteristiche fisico-chimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento alla categoria corrispondente di olio d'oliva vergine, nell'allegato di detto regolamento.

Le verifiche di cui al precedente comma devono essere svolte da laboratori pubblici, attrezzati ed abilitati secondo la normativa vigente, e del tutto indipendenti dall'organismo di intervento e dagli organismi ammassatori, ai sensi del regolamento CEE 3472/85.

Se oggetto di consegna è l'olio di oliva vergine (diverso dal lampante), gli accertamenti analitici previsti per l'assuntore nei precedenti commi debbono essere eseguiti presso uno dei seguenti Istituti:

Istituto sperimentale per l'elaiotecnica - Via C. Battisti, 198 - 65123 Pescara;

Stazione sperimentale olii e grassi (Ministero industria e commercio) - 20100 Milano;

Laboratorio chimico centrale delle dogane e I.I. - Via Mario Carucci, 71 - 00153 Roma;

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e I.I. - Corso Di Tullio, 1/C - 70122 Bari;

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e I.I. - Via Rubattino, 6 - 16126 Genova,

ai quali l'organismo incaricato del controllo (Agecontrol) rimetterà sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita di merce prelevati in contradditorio con il venditore o suo delegato, raccomandando agli stessi di effettuare tali analisi entro quindici giorni dal ricevimento del campione stesso al fine di rispettare i termini di pagamento comunitari.

Per quanto concerne l'olio di oliva vergine lampante, gli accertamenti analitici dovranno essere eseguiti presso laboratori dipendenti da enti statali e/o pubblici.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'olio consegnato.

Art. 5.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella *C* agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata solamente quando l'A.I.M.A. abbia constatato che le caratteristiche di detti olii siano conformi a quelle definite nel regolamento CEE 2568/91, e relative modifiche, e nell'allegato del regolamento CEE 136/66 (vedi tabella *B*).

Il pagamento del prezzo al venditore effettuato dall'A.I.M.A. per quanto riguarda l'olio di oliva vergine diverso dal lampante, dal trentunesimo all'ottantesimo giorno successivo alla presa in consegna del prodotto e, per quanto riguarda l'olio lampante dal trentunesimo al quarantesimo giorno. Le operazioni di consegna di ciascuna partita dell'intervento debbono in ogni caso, terminare al più tardi al quarantaseiesimo giorno successivo a quello di presentazione dell'offerta di vendita.

A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una «bolletta di presa in consegna» nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, con indicazione del preciso indirizzo, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella *C*, e relativa IVA.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'A.I.M.A. e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel qual caso l'A.I.M.A., sulla base di apposita dichiarazione del venditore, emette autofattura.

Art. 6.

Salva diversa prescrizione dei regolamenti comunitari, la vendita dell'olio acquistato all'intervento e disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dall'A.I.M.A. medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento CEE 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto affinché essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. saranno effettuate alle condizioni di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo, alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Art. 7.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente, l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità dell'olio ritirato dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ai sensi del regolamento CEE 3472/85, presso ogni magazzino di stoccaggio è d'obbligo tenere, tra l'altro, un «registro giornaliero» di carico e scarico (vidimato dall'A.I.M.A.) distintamente per qualità di prodotto, da tenere costantemente aggiornato, con l'annotazione di tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per qualità, quantità e caratteristiche merceologiche.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'A.I.M.A. del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA ed alle condizioni di vendita stabilite dall'Azienda stessa in esecuzione del citato regolamento CEE 2960/77.

Art. 8.

Per quanto riguarda gli olii vergini di oliva conferibili all'intervento, qualora questi dovessero contenere più di 0,1 mg/kg di tetracloroetilene, gli stessi verranno declassati a olii di oliva vergini lampanti.

Art. 9.

Il presente disciplinare viene pubblicato ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria (pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 26 aprile 1984) delle quali costituisce parte integrante.

Il direttore generale reggente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
LAZZARESCHI

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1997/98

Centri di intervento per l'olio di oliva
(Regolamento CEE n. 3130/78 del 28 dicembre 1978)

Liguria: Imperia, Savona, La Spezia;
Toscana: Firenze, Lucca, Pistoia, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto;
Lazio: Frosinone, Viterbo, Rieti, Roma, Latina;
Campania: Salerno, Caserta, Benevento, Napoli, Montecorvino Rovella, Avellino;
Abruzzo: Chieti, Mosciano S. Angelo, Pescara;
Molise: Campobasso;
Puglia: Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Manduria;
Calabria: Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Rossano Calabro, Gioia Tauro;
Sicilia: Agrigento, Trapani, Messina, Palermo, S. Agata Militello, Catania, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa;
Sardegna: Sassari, Cagliari, Nuoro;
Veneto: Rivoli Veronese;
Emilia: Forlì;
Lombardia: Rodengo-Saiano;
Marche: Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno;
Lucania: Pisticci, Rionero;
Umbria: Spoleto, Terni.

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1997/98

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva che possono essere acquistati all'intervento.

Oli di oliva vergini:

oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione che segue:

a) olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 6,5 la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 1 grammo per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) olio di oliva vergine (il termine «fino» può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso):

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 5,5 la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 2 grammi per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) olio di oliva vergine corrente:

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 3,5 e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria, la cui acidità, espressa in acido oleico, è al massimo di 3,3 grammi per 100 grammi;

d) olio di oliva vergine lampante:

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è inferiore a 3,5 e/o la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1997/98

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio di oliva offerto all'intervento e reso non scaricato franco magazzino centro intervento indicato nell'offerta (regolamento CEE n. 2049/97).

Olio di oliva vergine extra: prezzo di acquisto per 100 kg: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 175,16 ECU + maggiorazione di qualità 12,08 ECU = 187,24.

Olio di oliva vergine: prezzo di acquisto per 100 kg: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 175,16 ECU + maggiorazione di qualità 4,38 ECU = 179,99.

Olio di oliva vergine corrente: prezzo di acquisto per 100 kg 175,16 ECU.

Olio di oliva vergine lampante: prezzo di acquisto per 100 kg con acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 175,16 ECU - riduzione di qualità 10,87 ECU = 164,29 ECU.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più, di 0,3864 ECU per acidità superiore a 1° e fino a 6°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

TABELLA *D*

AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - Divisione IX
Via Palestro, 81 - 00185 R O M A

OFFERTA DI VENDITA
CAMPAGNA 1997 / 98

REG. U.E. n°. 3472/85 del 10/12/1985 e succ.modif.

CATEGORIA MERCEOLOGICA: OLIO

QUADRO A - Conferente

SEZ. I (Dati identificativi del Conferente)

PARTITA IVA (Obbligatoria) : [ ]

Cognome o Ragione Sociale : [ ]

Nome : [ ] Sesso(M/F) : [ ] Codice Fiscale : [ ]

Data di Nascita : [ ] Comune di nascita : [ ] Prov.: [ ]

DOMICILIO o SEDE LEGALE

Indirizzo e n. civico : [ ] Telefono : [ ]

Comune : [ ] Prov.: [ ] C.a.p. : [ ]

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal conferente)

Indirizzo e n. civico : [ ] Telefono : [ ]

Comune : [ ] Prov.: [ ] C.a.p. : [ ]

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal conferente)

Cognome : [ ] Nome : [ ]

Sesso(M/F) : [ ] Codice Fiscale : [ ] Data di Nascita : [ ]

Comune di nascita : [ ] Prov.: [ ]

Indirizzo e n. civico : [ ] Telefono : [ ]

Comune : [ ] Prov.: [ ] C.a.p. : [ ]

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta) (Barrare una casella)

[ ] **1 – accredito su c/c bancario** (solo se il conto è intestato al conferente)

Coordinate Bancarie : Cod. ABI : [ ] Cod. CAB : [ ] N. Conto/Corrente : [ ]

Istituto : [ ] Agenzia : [ ]

Comune : [ ] Prov.: [ ] C.a.p. : [ ]

[ ] **2 – accredito su c/c postale** (solo se il conto è intestato al conferente) N.Conto/Corrente : [ ]

Comune : [ ] Prov.: [ ] C.a.p. : [ ]

[ ] **3 – Vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia**

QUADRO B - Deposito prodotto offerto in vendita

SEZ. I (Dati identificativi Deposito del Conferente)

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

SEZ. II [illegible]

CODICE PRODOTTO : CODICE QUALITA' :

Peso Specifico (Kg/Hl) :

Peso Netto : Peso Lordo : Tara :

Data Produzione : Anno Produzione/Raccolta :

Luogo di Produzione :

SEZ. III [illegible]

Partita IVA :

Ragione Sociale :

SEZ. IV [illegible]

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

Firma del Conferente o del Rappresentante Legale

(solo nel caso che venga utilizzato come ulteriore allegato B)

QUADRO C - Documentazione allegata

Presenza documento | N. allegati

1) ☐ certificato della Canc. del Tribunale e della CCIAA se trattasi di persona giuridica ☐

2) ☐ certificato della CCIAA se trattasi di ditta individuale o altre società ☐

3) ☐ certificato di residenza se trattasi di persona fisica ☐

4) ☐ certificato di analisi relativo al prodotto offerto ☐

5) ☐ fotocopia del certificato di attribuzione numero di Partita IVA dell'azienda ☐

6) ☐ fotocopia del tesserino Codice Fiscale rappresentante legale ☐

7) ☐ allegati B (indicare il n. degli allegati B utilizzati) ☐

QUADRO D - Dichiarazione

1) Il conferente non è lo stesso assuntore.

2) Il conferente non è legato da vincolo di parentela fino al 2° grado con l'assuntore.

3) Il conferente non è facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'assuntore.

4) Il conferente dichiara di rispettare tutte le norme sugli acquisti di cui trattasi previste sull'atto disciplinare.

5) Il conferente dichiara che il prodotto è fabbricato nei termini e secondo i criteri previsti dalla vigente normativa comunitaria di settore (art. 2 comma 6 della Circolare 21 del 21/5/1998)

Fatto a ______________________

Il ____________
Giorno mese Anno

____
(Firma del conferente o del rappresentante legale)

TABELLA 1 - Olio

SEZ. I (Unità di Misura)

CODICE	*TIPOLOGIA*
TONN	TONNELLATE

SEZ. II (Tipo e Qualità prodotto)

PROD.	*QUALITA'*	*TIPOLOGIA*
300	001	OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE
300	002	OLIO DI OLIVA VERGINE
300	003	OLIO DI OLIVA VERGINE CORRENTE
300	004	OLIO DI OLIVA VERGINE LAMPANTE

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA DI VENDITA

Ogni offerta di vendita è costituita da:

- QUADRO A – *CONFERENTE* relativo ai dati identificativi del conferente, dell'azienda, del rappresentante legale ed alla modalità prescelta per il pagamento del conferimento. L'indicazione della partita IVA del conferente è obbligatoria.

- QUADRO B – *DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA* relativo sia ai dati identificativi del magazzino appartenente al conferente, la qualità, i quantitativi e le caratteristiche del prodotto, giacente nel magazzino stesso, in offerta di vendita e sia ai dati identificativi dell'assuntore e del magazzino dell'assuntore che il conferente propone come depositario del prodotto in offerta di vendita.

  Qualora il QUADRO B non fosse sufficiente occorre compilare uno o più modelli aggiuntivi utilizzando, in fotocopia, lo stesso quadro B.

- QUADRO C – *DOCUMENTAZIONE ALLEGATA* relativo all'indicazione della presenza dei documenti da consegnare con l'offerta stessa.

- QUADRO D - *DICHIARAZIONE* relativo a quanto dichiara il conferente.

L'offerta di vendita, compilata in ogni sua parte, completa della documentazione richiesta nonché degli eventuali allegati B1 aggiuntivi, dovrà pervenire all'AIMA entro i termini definiti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in duplice copia.

Sulla busta, già preintestata, devono essere indicati i dati anagrafici del conferente.
Nell'introdurre l'offerta di vendita nella busta, si raccomanda di farlo in modo che il triangolo posto a destra del modello corrisponda al triangolo posto sulla busta, al fine di rendere visibile nella finestra della busta il numero dell'offerta di vendita ed il relativo codice a barre.

Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

QUADRO A – *CONFERENTE*

SEZ. I *Dati identificativi del conferente*

Riquadro 1: *CONFERENTE*

Indicare la partita IVA (obbligatoria) , il cognome o la ragione sociale del conferente. Se trattasi di persona fisica vanno indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2: *DOMICILIO O SEDE LEGALE*
Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del conferente.

Riquadro 3: *UBICAZIONE AZIENDA*
Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del conferente).
Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggior estensione.

Riquadro 4: *RAPPRESENTANTE LEGALE*
Compilare il presente riquadro solo nei casi in cui il rappresentante legale sia diverso dal conferente e quest'ultimo non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici, di nascita ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda conferente.

SEZ. II *Modalità di pagamento prescelta*

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste.
Qualora la modalità di pagamento prescelta è l'accredito su conto corrente, bancale o postale , è necessario che il conto sia intestato al conferente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni .

QUADRO B – *DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA*

SEZ. I *Dati identificativi deposito del conferente*

Indicare la descrizione, la località e l'ubicazione del magazzino, appartenente al conferente che contiene il prodotto offerto in vendita.

SEZ. II *Dati identificativi del prodotto in offerta di vendita*

Utilizzare la Tabella 1 per compilare il codice prodotto e qualità.

Indicare per ciascun prodotto e qualità in offerta di vendita il peso netto.

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

SEZ. III *Dati identificativi dell'assuntore in proposta di conferimento*

Indicare la ragione sociale e la P.I. dell'assuntore presso cui il conferente propone sia conferito il prodotto in offerta di vendita.

SEZ. IV *Dati identificativi deposito dell'assuntore in proposta di conferimento*

Indicare presso quale magazzino appartenente all'assuntore il conferente proponga la consegna del prodotto in offerta di vendita.

Nel caso in cui il solo quadro B da compilare non sia sufficiente, lo stesso dovrà essere riprodotto in fotocopia, per compilare gli ulteriori quadri B.
In questo caso tali ultimi quadri devono essere debitamente sottoscritti.

QUADRO C – *DOCUMENTAZIONE ALLEGATA*

Barrare la casella relativa ai vari tipi di documenti che vengono richiesti dall'AIMA relativamente all'offerta presentata.
Indicare inoltre il numero degli allegati che compongono i vari tipi di documenti.

QUADRO D- *DICHIARAZIONE*

Indicare i vincoli tra il conferente e l'assuntore. Apporre la firma autografa del conferente o del rappresentante legale con la quale si conferma quanto dichiarato nell'offerta di vendita.

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

98A4663

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1° giugno 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Claus Culemann, console onorario della Repubblica federale di Germania a Livorno.

98A4780

Entrata in vigore della convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, adottata a Washington il 2 dicembre 1946, e del protocollo relativo, Washington il 19 novembre 1956.

A seguito dell'emanazione della legge 12 aprile 1995, n. 408, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 supplemento ordinario del 29 novembre 1997 che ha autorizzato l'adesione alla convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, adottata a Washington il 2 dicembre 1946, ed al relativo protocollo, Washington il 19 novembre 1956, si è provveduto a depositare lo strumento di adesione in data 6 febbraio 1998.

Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, l'atto sunnominato è entrato in vigore per l'Italia il 6 febbraio 1998.

98A4776

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 giugno 1998

Dollaro USA	1745,19
ECU	1940,48
Marco tedesco	984,87
Franco francese	293,68
Lira sterlina	2859,14
Fiorino olandese	873,73
Franco belga	47,745
Peseta spagnola	11,599
Corona danese	258,52
Lira irlandese	2484,28
Dracma greca	5,800
Escudo portoghese	9,617
Dollaro canadese	1196,56
Yen giapponese	12,526
Franco svizzero	1183,98
Scellino austriaco	139,96
Corona norvegese	234,38
Corona svedese	224,40
Marco finlandese	324,02
Dollaro australiano	1050,95

98A4908

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cymevene»

Estratto decreto n. 172 del 13 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Syntex pharmaceuticals international limited - U.S.A., rappresentata in Italia dalla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, Milano, codice fiscale n. 00748210150:

Specialità: CYMEVENE:

1 flac. liof 500 mg + 1 fiala 10 ml, A.I.C. n. 027427018,

è ora trasferita alla società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, Milano, codice fiscale n. 00748210150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4808

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cymevene»

Decreto NFR n. 222/98 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: CYMEVENE nella forma e confezione: 84 capsule 250 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1 - codice fiscale n. 00748210150.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Syntex Puerto Rico Inc., nello stabilimento sito in Humacao (Portorico - U.S.A.); i controlli sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1; le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società F. Hoffmann-La Roche Ltd, nello stabilimento sito in Kaiseraugst (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

84 capsule 250 mg:

A.I.C. n. 027427020 (in base 10), 0U506D (in base 32);

Classe «A» - prezzo L. 905.900, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: ganciclovir 250 mg;

eccipienti: polivinilpirrolidone, croscarmellosio sodico, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); la capsula di gelatina dura vuota è costituita da: gelatina, sodio laurilsolfato, silice colloidale, ossido di ferro giallo (E172), titanio biossido (E171), colorante E132, gommalacca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Cymevene» è indicato nella terapia di mantenimento della retinite da Citomegalovirus (CMV) in pazienti immunocompressi, inclusi quelli affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), in cui la retinite stessa risulti stabilizzata dopo appropriata terapia iniziale; per la prevenzione delle infezioni da CMV, in pazienti HIV-sieropositivi a rischio di sviluppare una patologia da CMV e in pazienti trapiantati d'organo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4809

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione giapponese per l'istruzione scolastica (Associazione scuola giapponese di Roma), in Roma.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1998, n. 219, l'Associazione giapponese per l'istruzione scolastica (Associazione scuola giapponese di Roma), con sede in Roma, costituita con atto pubblico del 28 gennaio 1987, è stata eretta in ente morale, ed è stato approvato il relativo statuto, composto di 33 articoli, allegato ad atto pubblico del 17 marzo 1997.

98A4775

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 1998, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
1997 Maggio	105,7	1,6	6,0
Giugno	105,7	1,4	5,4
Luglio	105,7	1,6	5,3
Agosto	105,7	1,5	5,0
Settembre	105,9	1,4	4,9
Ottobre	106,2	1,6	4,6
Novembre	106,5	1,6	4,3
Dicembre	106,5	1,5	4,1
Media	*105,7*	*1,7*	*5,7*
1998 Gennaio	106,8	1,6	4,3
Febbraio	107,1	1,8	4,3
Marzo	107,1	1,7	4,0
Aprile	107,3	1,8	3,6
Maggio	107,5	1,7	3,4

98A4828

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di economia e giurisprudenza della LUISS Guido Carli - Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare P01B - Politica economica, per la disciplina Politica economica.

Facoltà di giurisprudenza:

un posto per il settore scientifico-disciplinare N17X - Diritto penale, per la disciplina Diritto penale;

un posto per il settore scientifico-disciplinare N10X - Diritto amministrativo, per la disciplina Diritto amministrativo.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4777

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia della LUISS Guido Carli - Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare P03X - Storia economica, per la disciplina Storia economica.

un posto per il settore scientifico-disciplinare P02E - Economia degli intermediari finanziari, per la disciplina Tecnica bancaria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4778

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze della formazione e medicina e chirurgia (sede di Torino) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline ed i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

metodologia della ricerca storica: settore M02A.

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Torino):

genetica molecolare: settore E13X;

medicina interna: settore F07A;

cardiologia: settore F07C;

gastroenterologia: settore F07D;

nefrologia: settore F07F;

pediatria: settore F19A.

Gli aspiranti al trasferimento dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1998.

98A4815

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Si rende noto che, con deliberazione n. 175 del 7 maggio 1998, la giunta camerale ha nominato il dirigente dott.ssa Brunella Tarli conservatore del registro delle imprese di Firenze.

98A4816

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mizar» del Ministero della sanità. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 69, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Specialità: MIZAR - 8 compresse *3750* mg ...», leggasi: «Specialità: MIZAR - 8 compresse *375* mg ...».

98A4779

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI *
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle* altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 1 0 9 8 *

L. 1.500